

**PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA FASE DI VALUTAZIONE DI
COMPETENZA COMUNALE**

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010 n. 10

Art. 45 bis

Competenze dei comuni

1. Sono di competenza comunale le procedure di cui al presente titolo III, relative a:
 - a) i progetti elencati nella lettera b) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali;
 - b) i progetti elencati nella lettera u) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali;
 - b bis) i progetti elencati nella lettera af bis) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle strade comunali;
 - c) ogni modifica o estensione dei progetti elencati al presente comma, ove la modifica o l'estensione di per sé siano conformi agli eventuali limiti stabiliti nell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006.

2. Sono altresì di competenza comunale le procedure di cui al presente titolo III, relative a:
 - a) i progetti elencati nel paragrafo 1, alle lettere b), e), f) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;
 - b) i progetti elencati nel paragrafo 2, alla lettera a) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali;
 - c) i progetti elencati nel paragrafo 3, alle lettere g), h), dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;
 - d) i progetti elencati nel paragrafo 7 dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006:
 - 1) alle lettere a), b), c), e l);
 - 2) alla lettera d), limitatamente alle acque minerali e termali;
 - 3) alla lettera h), limitatamente alle strade comunali;
 - 4) alla lettera i), limitatamente alle linee ferroviarie a carattere locale;
 - e) i progetti elencati nel paragrafo 8 dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006:
 - 1) alle lettere a), b), c), d), q), r);
 - 2) alla lettera i), limitatamente ai progetti relativi alle torbiere e a quelli relativi a cave che prevedono un quantitativo annuo di materiale estratto fino a 60.000 metri cubi;
 - f) i progetti di cui al comma 1, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;
 - g) le modifiche od estensioni di progetti di cui al presente articolo, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006).